



## COMUNE DI LENOLA

PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 6809

### ORDINANZA N° 18 DEL 04.08.2022

**OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI CANI, RACCOLTA DEIEZIONI CANINE E LAVAGGIO SUOLO PUBBLICO.**

#### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** le aree verdi di pubblico utilizzo a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, vengono frequentemente sporcate dalle deiezioni di tali animali;

**ATTESI** i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni canine solide e liquide, nonché il grave pregiudizio al decoro del paese;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni che evidenziano un disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla accertata e frequente presenza di deiezioni nella zona Colle, ed in particolare all'interno del Parco Mondragon e nelle aree verdi adiacenti la Basilica di Maria Santissima Del colle;

**VISTA** la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare il decoro e la salubrità dell'ambiente, la sicurezza delle persone, nonché assicurare il dovuto strumento sanzionatorio agli organi di vigilanza;

**RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie sporcata dall'urina;

#### **RICHIAMATI:**

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- L'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 "*... è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*";
- La legge quadro 14.08.1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- La legge 24.11.1981 n. 689;
- Gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i.;

**RITENUTO**

- Di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano ed a dare impulso al corretto uso degli spazi pubblici, cui la generalità della popolazione dovrebbe già attenersi per mero senso civico e di dover altresì permettere l'efficace repressione di quei comportamenti che incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese ed infine sulla sicurezza delle persone;
- Che nel territorio comunale non mancano gli spazi aperti, posti al di fuori del centro abitato, i campi e le zone prative nelle quali le deiezioni canine non creerebbero alcun problema igienico sanitario;
- Necessario sanzionare non solo quanti, proprietari o conduttori di cani permettono agli stessi la deiezione sul suolo pubblico omettendone la raccolta, ma anche il mancato possesso, anche momentaneo, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine, quale sicuro presupposto della loro omessa asportazione.

## **ORDINA**

### **Ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia:**

- 1) di raccogliere gli escrementi prodotti da tali animali in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 2) di pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori di acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi;
- 3) di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (palette, sacchetti, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere;
- 4) che in nessun caso l'accompagnatore lasci vagare liberamente il cane alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale;
- 5) che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle loro funzioni;
- 6) che è fatto obbligo di iscrivere i cani all'anagrafe canina come previsto dalle leggi vigenti in materia.

## **AVVERTE**

- a) La violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 tra

un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 16, c. 1 della L. 24/11/1981 n. 689;

b) Sono competenti all'accertamento i soggetti di cui all'art. 13, c. 4 della L. 24/11/1981 n. 689. Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Latina, al Comando della Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri Lenola.

### **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Atto mediante affissione all'Albo Pretorio del comune di Lenola.

Lenola, li 04.08.2022

IL SINDACO

Fernando Magnifico

